

DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017

148/2017/R/EEL

DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RIU ENOMONDO, SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAENZA (RA) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RIU CON IL CODICE DISTRIBUTORE 707

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e

- dell'Artigianato del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
 - la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
 - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 529/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2014/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
 - la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 72/2016/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel) e la relativa Tabella A allegata (di seguito: Registro delle RIU);
 - le lettere della Società Caviro Distillerie S.r.l. (di seguito: Caviro) del 31 gennaio 2010, prot. Autorità 5278 del 3 febbraio 2010, e del 1 marzo 2010, prot. Autorità 10436 del 8 marzo 2010, inviate dalla medesima Società in quanto inizialmente indicata come gestore della rete privata sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), (di seguito rispettivamente: lettera del 31 gennaio 2010 e lettera del 1 marzo 2010);
 - la lettera del 10 maggio 2010, prot. Autorità 18736 del 13 maggio 2010, inviata dalla Società Enomondo S.r.l. (di seguito: Enomondo) ai fini di comunicare che il soggetto gestore della rete privata sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), in prima istanza erroneamente indicato come Caviro, è da identificarsi nella stessa Enomondo (di seguito: lettera Enomondo del 11 maggio 2010);
 - la lettera del 11 febbraio 2016, prot. Autorità 4348 del 12 febbraio 2016, inviata da Enomondo in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.5, del TISDC (di seguito: lettera del 11 febbraio 2016);
 - la lettera del 30 settembre 2016, prot. Autorità 28178 del 6 ottobre 2016, inviata da Enomondo in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: lettera del 30 settembre 2016);
 - la lettera del 7 marzo 2017, prot. Autorità 9321 del 8 marzo 2017, inviata da Enomondo e recante mappa catastale con chiarimenti e rettifiche del perimetro della RIU (di seguito: lettera del 7 marzo 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09, ha definito le Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU) come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
 - reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge [15 agosto 2009], ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - sono reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la predetta norma ha, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare l'elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (misura, trasporto, dispacciamento, ecc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
- l'articolo 7, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, prevede, tra l'altro, che l'Autorità "*individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti*";
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*";
- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dal combinato disposto della legge 99/09, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e del decreto legislativo 93/11, individuando le reti private rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare l'Autorità ha:

- individuato l'elenco di reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete privata sita nel territorio del Comune di Faenza (RA) e inizialmente gestita da Caviro Distillerie;
- completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
 - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
 - ii. rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;
 - iii. rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - iv. l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli altri SDC (di seguito: ASDC);
 - v. i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
 - vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, ad eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
 - vii. i gestori di SDC che intendono ottenere l'inclusione delle reti da questi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale della rete in questione (articolo 5 del TISDC) e le utenze connettibili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
 - viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU inviino, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici della propria rete;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già inviata all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione

delle reti private nella loro titolarità nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale della RIU, così da disporre di una base dati omogenea e congrua sulla quale effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da inviare;

- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza in suddetto Registro della rete privata sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), gestita da Enomondo e identificata con il codice distributore 707;
- rinviato, con la predetta deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le lettere del 31 gennaio 2010 e del 1 marzo 2010, Caviro, in qualità di gestore delle reti privata sita nel territorio del Comune di Faenza (RA) ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, che la predetta rete soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e pertanto ha richiesto l'inserimento della medesima rete nell'elenco delle Reti Interne di Utenza allegando copia della mappa catastale con le particelle su cui essa insiste;
- con la lettera del 10 maggio 2010, Enomondo ha comunicato, all'Autorità, che il ruolo di gestore della rete privata sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), in prima istanza erroneamente attribuito a Caviro, è in realtà in capo alla stessa Enomondo;
- con la lettera del 11 febbraio 2016, Enomondo, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.5, del TISDC ha trasmesso all'Autorità l'aggiornamento, eventualmente intercorso e non ancora comunicato, dei dati caratteristici della propria rete;
- con la lettera del 30 settembre 2016, Enomondo, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 442/2016/R/eel, ha integrato la documentazione già presentata inviando la planimetria generale e le mappe catastali aggiornate della RIU, evidenziando le variazioni relative alle particelle catastali che costituiscono il perimetro della RIU rispetto alla data del 15 agosto 2009. Enomondo ha altresì dichiarato che, nel 2015, è stato connesso alla RIU un impianto di trito-vagliatura nella titolarità di un cliente della RIU ma ubicato sulla particella catastale 201, esterna al perimetro originario (quello, cioè, relativo al 2009) della RIU: in relazione a tale unità di consumo, Enomondo ha comunicato di aver già avviato le attività necessarie ai fini della connessione alla rete pubblica. Inoltre, Enomondo ha chiesto di rettificare, in riduzione, il perimetro della RIU, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2017, escludendo dal proprio ambito territoriale alcune particelle

catastali prive di utenze elettriche o relative a utenze elettriche connesse alla rete pubblica (che, in quanto tali, non hanno beneficiato delle condizioni tariffarie previste per le RIU);

- con la lettera del 7 marzo 2017, Enomondo ha integrato la documentazione già presentata, rispondendo ai quesiti posti dagli uffici dell’Autorità ed escludendo dal proprio ambito territoriale ulteriori particelle catastali prive di utenze elettriche con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2017; inoltre, Enomondo ha allegato le mappe catastali evidenziando l’ambito territoriale e la perimetrazione della RIU sia alla data del 15 agosto 2009 sia alla data dell’1 gennaio 2017.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare – ai sensi dell’articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Enomondo sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), gestita da Enomondo e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 707 – in relazione al periodo intercorrente tra il 15 agosto 2009 e il 31 dicembre 2016, l’insieme delle particelle catastali riportate nell’Allegato A1 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nella planimetria di cui all’Allegato B1 al presente provvedimento, confermando quanto già dichiarato dalla medesima Enomondo (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00) nella lettera del 30 settembre 2016 e chiarito con la lettera del 7 marzo 2017, in quanto coerente con i principi di cui all’articolo 5 del TISDC. Il perimetro così individuato non comprende la particella catastale 201 in quanto esterna al perimetro originario della RIU;
- individuare – ai sensi dell’articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Enomondo sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), gestita da Enomondo e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 707 – in relazione al periodo successivo al 31 dicembre 2016, l’insieme delle particelle catastali riportate nell’Allegato A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nella planimetria di cui all’Allegato B2 al presente provvedimento, confermando quanto già dichiarato dalla medesima Enomondo (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00) nella lettera del 30 settembre 2016 e modificato con la lettera del 7 marzo 2017, in quanto coerente con i principi di cui all’articolo 5 del TISDC. Il perimetro così individuato è pari a quello di cui al precedente punto, al netto delle particelle prive di utenze elettriche o relative a utenze elettriche connesse alla rete pubblica;
- confermare che le utenze elettriche che insistono sulla particella catastale 201 non sono utenze connettabili alla RIU in quanto insistono su una particella catastale esterna al perimetro originario della RIU (quello, cioè, relativo al 2009); pertanto tali utenze devono essere disconnesse dalla RIU per essere connesse alla rete pubblica;

- dare mandato a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) affinché:
 - acquisisca i dati di consumo associati alle utenze non connettabili di cui al precedente punto e relativi al periodo intercorrente tra la data di connessione alla RIU (nel corso del 2015) e la data di connessione alla rete pubblica (che presumibilmente sarà nel corso del 2017);
 - provveda a stimare, qualora non disponibile, l'entità delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali che l'utenza non connettabile ha già versato, pur essendo connessa a una RIU, applicando il medesimo criterio di cui all'articolo 21 del TISDC (ripartizione pro quota ai diversi clienti finali afferenti alla RIU delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema complessivamente versate in relazione al punto di interconnessione con la rete pubblica);
 - provveda a definire l'entità delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali che l'utenza non connettabile avrebbe dovuto versare qualora fosse stata sin da subito connessa alla rete pubblica;
 - richieda a Enomondo la corresponsione delle predette componenti tariffarie non versate, pari alla differenza tra l'entità di quelle che avrebbe dovuto versare e quelle già versate (eventualmente calcolate in modo convenzionale come sopra indicato);
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a Enomondo e alla Società e-distribuzione S.p.a. in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Faenza (RA)

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Enomondo sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), gestita dalla Società Enomondo S.r.l. e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 707, in relazione al periodo intercorrente tra il 15 agosto 2009 e il 31 dicembre 2016, l'insieme delle particelle catastali riportate nell'Allegato A1 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nella planimetria di cui all'Allegato B1 al presente provvedimento;
2. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Enomondo sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), gestita dalla Società Enomondo S.r.l. e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 707, in relazione al periodo successivo al 31 dicembre 2016, l'insieme delle particelle catastali riportate nell'Allegato A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nella planimetria di cui all'Allegato B2 al presente provvedimento;

3. di confermare che le utenze elettriche che insistono sulla particella catastale 201 non sono utenze connettabili alla RIU;
4. di dare mandato a CSEA affinché:
 - acquisisca i dati di consumo associati alle utenze non connettabili di cui al precedente punto e relativi al periodo intercorrente tra la data di connessione alla RIU (nel corso del 2015) e la data di connessione alla rete pubblica (che presumibilmente sarà nel corso del 2017);
 - provveda a stimare, qualora non disponibile, l'entità delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali che l'utenza non connettabile ha già versato, pur essendo connessa a una RIU, applicando il medesimo criterio di cui all'articolo 21 del TISDC;
 - provveda a definire l'entità delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali che l'utenza non connettabile avrebbe dovuto versare qualora fosse stata sin da subito connessa alla rete pubblica;
 - richieda a Enomondo la corresponsione delle predette componenti tariffarie non versate, pari alla differenza tra l'entità di quelle che avrebbe dovuto versare e quelle già versate (pur calcolate in modo convenzionale come sopra indicato);
5. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli *Allegati*, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Società Enomondo S.r.l., alla Società e-distribuzione S.p.a. in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Faenza (RA) e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
6. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni